CAMERA DEI DEPUTATI N. 3895

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale

Presentata il 19 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 luglio 1996, n. 343, ha disposto l'ulteriore proroga al 30 giugno 1997 del termine, previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, entro il quale deve essere conclusa l'istruzione formale per i procedimenti penali in corso con il rito abrogato, relativi ai reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

L'approvazione del provvedimento fu peraltro accompagnata da iniziative parlamentari volte ad affermare il carattere eccezionale del provvedimento stesso e a escludere per il futuro ulteriori proroghe.

Riteniamo che i recenti sviluppi del procedimento penale n. 527/84 del tribunale di Roma, procedimento di cui è titolare il giudice istruttore dottor Rosario Priore e nel quale si ipotizzano a carico di ignoti numerosi gravi reati in relazione alla sciagura aerea di Ustica del 27 giugno 1980, rendano necessario – solo ed esclusivamente per i procedimenti in cui siano contestati reati quali strage e disastro aviatorio – un'ulteriore proroga, limitata a pochi mesi.

Ciò in considerazione del notevole rallentamento che il corso del predetto procedimento ha subìto per lo svolgimento delle attività necessarie all'acquisizione di informazioni presso la NATO, rallentamento causato dai reiterati ostacoli a tali acquisizioni.

La mancata previsione di tale proroga si tradurrebbe nella materiale impossibilità per il giudice istruttore e per le parti di esaminare compiutamente gli accertamenti peritali recentemente depositati. Si determinerebbe tra l'altro, in tal modo, un'inammissibile limitazione del diritto di difesa, anche delle parti civili costituite. Riteniamo che la proroga possa essere contenuta nel termine di sei mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati congiuntamente i delitti previsti dagli articoli 422 e 428 del codice penale.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3895
Lire 500